

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI TRA
AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA E ACI SERVICE MASSA CARRARA – SOCIETA' CHE
OPERA IN REGIME DI HOUSE PROVIDING COME DA DETERMINA ANAC DEL 05/07/2021**

TRA

Automobile Club Massa Carrara, con sede in Massa, Via Aurelia Ovest n.193 (di seguito denominato anche “ACMS” o “Ente”), C.F. 00060950458, in persona del Presidente pro tempore Sig. Fabrizio Panesi, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 13/10/2022,

E

Aci Service Massa Carrara Surl (di seguito indicata anche “Aci Service” o “Società”) con sede in Massa, Via Aurelia Ovest n.193 - C.F. 00551150451, in persona del Rappresentante legale, D.ssa Mirca Pollina, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022,

PREMESSO CHE

- l’Automobile Club Massa Carrara è ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, a base associativa, facente parte della federazione ACI – Automobile Club d’Italia;
- l’Automobile Club Massa Carrara possiede il 100 per cento del capitale sociale di Aci Service Massa Carrara Surl, società sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dell’Ente;
- Aci Service Massa Carrara svolge in via esclusiva la produzione e l’erogazione di servizi strettamente necessari e strumentali all’Ente o allo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 4, lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito “TUSP”);
- Aci Service Massa Carrara dispone di una struttura specialistica consolidata, dotata delle abilitazioni previste dalla normativa e delle competenze necessarie all’espletamento dei predetti servizi in linea con le esigenze dell’ente pubblico; in particolare, la Società è in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.264/1991 ed è stata autorizzata in data 26/06/2015 con Determinazione n. 1977 della Provincia di Massa Carrara a svolgere attività di consulenza automobilistica;
- ai fini dell’adesione al regime giuridico di società in house, il Consiglio di Amministrazione di Aci Service Massa Carrara ha integralmente revisionato e integrato lo Statuto sociale, approvato dal socio unico Automobile Club Massa Carrara con deliberazione assembleare del 29/09/2017, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 28/06/2017;
- ai sensi di statuto, Aci Service Massa Carrara è pertanto soggetta a tutte le limitazioni e obblighi applicabili ed è tenuta al rispetto dell’ordinamento amministrativo imposto alle società «in house» dalla vigente normativa;
- con Provvedimento del 05/07/2021 emesso da ANAC, l’Automobile Club Massa Carrara è stata iscritta nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società *in house* di cui all’art.192, comma 1, del decreto legislativo 18/04/2016 n.50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società Aci Service Massa Carrara, avendo soddisfatto i requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); infatti,
 - a) ACMS esercita sulla Società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) la totalità delle attività della Società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Ente e, comunque, per una quota superiore all’80% delle attività;
 - c) ACMS possiede la totalità del capitale sociale di Aci Service Massa Carrara né sono consentite per Statuto forme di partecipazione di soggetti privati;

CONSIDERATO CHE

- Aci Service Massa Carrara si impegna ad operare nell'interesse e secondo gli indirizzi e le direttive dell'ACMS e nel rispetto delle condizioni, modalità, requisiti e livelli di qualità dei servizi riportati nella presente Convenzione e dettagliati nell'annesso "Disciplinare dei servizi";
- ACMS si impegna ad assegnare alla Società le risorse necessarie a consentire la realizzazione in autoproduzione dei servizi di cui alla presente Convenzione;
- in particolare, ACMS mette a disposizione della Società le proprie peculiari esperienze e conoscenze – in una parola il proprio know how – in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità;
- ACMS s'impegna ad assistere la Società per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale, tecnica e di aggiornamento professionale;
- preliminarmente all'affidamento in house dei servizi ad Aci Service Massa Carrara, l'Ente ha effettuato la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 192, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";
- dalla Relazione istruttoria redatta dal RUP in data 21/09/2022 risulta che l'Ente ha effettuato la valutazione: a) della presenza sul mercato dei medesimi servizi, riscontrandone la non disponibilità, in considerazione sia delle finalità proprie della Federazione A.C.I., come rilevabile dallo Statuto dell'Ente federante, che della tipicità dei compiti istituzionali dell'Ente; b) della congruità economica delle prestazioni, in rapporto all'alternativa ipotesi del loro svolgimento diretto da parte degli Uffici interni dell'Ente, riscontrandone la convenienza in termini di numero e di costo delle risorse necessarie, di tempi di organizzazione e formazione del personale e di costi diretti e indiretti di gestione; d) della efficienza, efficacia e qualità dei servizi, riscontrandone la rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente e agli obiettivi di interesse pubblico e di benessere sociale del territorio e, più in generale, della collettività di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

ART. 1 - CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

La presente Convenzione è posta in essere tra le Parti nel presupposto che risultino soddisfatte e che siano mantenute nel corso del periodo di validità della stessa tutte le condizioni di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, di seguito specificate:

- a) ACMS esercita su Aci Service Massa Carrara un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità previste nella presente Convenzione;
- b) oltre 1'80 per cento delle attività di Aci Service Massa Carrara è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice ACMS;
- c) nel capitale sociale di Aci Service Massa Carrara non sussiste alcuna partecipazione diretta di capitali privati né è consentita, per specifica previsione statutaria, la sottoscrizione o l'alienazione di quote sociali da parte o a favore di soggetti privati.

L'affidamento in forma diretta dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione è effettuato a norma degli artt. 5 e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Gli atti connessi all'affidamento e

eventuali aggiornamenti sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale di ACMS, assolvendosi, in tal modo, agli obblighi in materia di trasparenza.

ART. 2 – OGGETTO

ACMS, nel rispetto della normativa vigente in materia di “*in house providing*”, affida a Aci Service Massa Carrara, che accetta, con propria organizzazione di mezzi, autonomia e responsabilità di gestione, lo svolgimento, per conto e nell’interesse di ACMS, dei servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, tutti ricompresi nell’oggetto sociale della Società (art. 4 dello Statuto), di seguito indicati:

a) gestione della delegazione di sede, cui sono delegati prioritariamente i seguenti servizi:

1) **promozione, sviluppo, gestione e fidelizzazione dei soci** dell’ACMS, assicurando assistenza e consulenza sui prodotti e servizi, anche al fine di ampliare la base associativa dell’Automobile Club Massa Carrara;

2) **gestione del settore assistenza automobilistica**, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci – con applicazione di condizioni agevolate - e clienti dell’ACMS (legge 8 agosto 1991, n. 264). Le parti si danno atto che tale servizio è gestito direttamente dalla Società, che si impegna a praticare ai soci e alla clientela il listino annualmente definito dall’ACMS sulla base dei diritti, come disciplinati dal Regolamento provinciale in materia; la Società si impegna a gestire pratiche patenti provenienti dall’Istituto di pena locale, senza applicazione di diritti di agenzia, nell’ottica dei valori di sviluppo sociale promossi dalla Federazione ACI;

3) **esazione delle tasse automobilistiche** e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società, autorizzata allo scopo dalla Regione Toscana con atto del 15/01/2016; con riguardo ai servizi relativi alle tasse automobilistiche, oltre alla riscossione, la Società dovrà assicurare l’assistenza agli utenti, sulla base della Convenzione tra ACI e Regione Toscana, svolgendo, senza oneri, le seguenti pratiche: consultazioni archivio tributario; pratiche in precontenzioso a seguito di comunicazione della Regione; rettifica degli archivi (periodicità, dati tecnici, ecc.); esenzioni per disabilità o altre casistiche (ad es. veicoli storici); rimborsi a soci ACI;

- la gestione di tutte le pratiche di assistenza tasse in forma digitale, attraverso la procedura “GEDI”, che consente la creazione del fascicolo digitale e la sua trasmissione al competente Ufficio Provinciale dell’ACI per le attività di competenza.

b) servizi di promozione dell’attività sportiva automobilistica dell’Automobile Club d’Italia, assicurando la gestione dell’Ufficio Sportivo dell’Ente e l’organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze sportive (prima licenza / Ufficiali di Gara);

c) servizi di promozione dell’educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado; realizzazione di eventi divulgativi in materia di sicurezza stradale;

d) gestione ed organizzazione di eventi e manifestazioni, con particolare riguardo all’attività sportiva ed alla mobilità sostenibile, nell’ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell’ACMS;

e) servizi amministrativi e di segreteria.

Viene comunque fatta salva l’eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l’ACMS intenesse promuovere.

ART. 3 - OBBLIGHI DI ACI SERVICE MASSA CARRARA

Aci Service Massa Carrara assicura i servizi oggetto della presente Convenzione in coerenza con le finalità pubbliche dell’Ente e secondo le condizioni, le modalità, i requisiti e i livelli di qualità definiti nell’allegato “Disciplinare dei servizi”; nell’espletamento della propria attività, Aci Service Massa Carrara garantisce all’ACMS un’organizzazione adeguata al contenuto delle attività, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente l’ACMS da ogni responsabilità verso il personale dipendente della Società, l’Amministrazione finanziaria e i terzi in genere.

Rimangono inoltre a carico di Aci Service Massa Carrara tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività affidate dall'ACMS, attività che la Società effettua sotto la propria responsabilità e nell'interesse dell'Ente.

In particolare, nell'espletamento della propria attività, Aci Service Massa Carrara si obbliga:

- a) ad adeguarsi agli indirizzi e alle direttive espressi dall'ACMS e a rispettare i regolamenti e le disposizioni da questi emanati;
- b) ad assicurare una adeguata pianificazione e controllo delle attività, predisponendo il Piano annuale delle attività, il budget economico e il budget degli investimenti, se previsti, nonché la rendicontazione periodica secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione;
- c) a consentire all'ACMS di esercitare il controllo analogo sui servizi affidati nelle forme disciplinate dalla presente Convenzione, anche mediante verifiche e visite ispettive e a mettere a disposizione ogni documento e atto ritenuto necessario o utile al predetto fine;
- d) a espletare i servizi nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei requisiti e dei livelli di qualità previsti dal "Disciplinare dei servizi" nonché ad applicare ai soci e alla clientela i diritti stabiliti dall'ACMS con appositi listini/tariffari;
- e) a mantenere entro il limite del 20 per cento eventuali servizi per conto terzi, da espletare al solo fine che gli stessi permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi di etica e immagine dell'ACMS;
- f) a non compiere le operazioni di natura straordinaria e ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dall'ACMS, fatta salva la preventiva approvazione da parte dell'Ente ai sensi di Statuto;
- g) a sostenere il costo del software Pratiche Light, per la gestione dell'attività di consulenza automobilistica, e della connessione al portale ACI (Canone Integra);
- h) a mantenere la propria stabile organizzazione nei locali messi a disposizione dall'ACMS e a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna altresì a stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia dei rischi per furto e rapina; inoltre la Società concorre pro-quota alla polizza stipulata da ACMS a garanzia dei rischi per furto e rapina portavalori nell'ambito dell'attività di riscossione tasse automobilistiche;
- i) a rispettare le disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi incluse le prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, al TUSP, alla Linea Guida n. 7 dell'ANAC, al Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Massa Carrara, che Aci Service Massa Carrara dichiara di ben conoscere;
- j) a rispettare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- l) a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della proprietà intellettuale e a non diffondere dati, studi e altri documenti prodotti dalla Società o messi a disposizione dall'Automobile Club Massa Carrara, salvo preventiva autorizzazione da parte del medesimo;
- m) a concordare con ACMS gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento all'attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

ART. 4 - OBBLIGHI DI ACI SERVICE MASSA CARRARA RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO E AGLI AFFIDAMENTI ESTERNI

Nell'utilizzo di personale dipendente, di consulenti, di professionisti esterni e di fornitori per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società è obbligata al rispetto della normativa di riferimento, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale.

La Società adotta criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La Società è tenuta a ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, igiene e sicurezza sul lavoro, contratti collettivi di lavoro.

La Società è obbligata altresì a rispettare, nell'esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Società si impegna ad esibire, a richiesta dell'ACMS, la documentazione probatoria utile ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.

ART. 5 - OBBLIGHI DI AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, l'ACMS si impegna:

- a concedere ad Aci Service Massa Carrara l'uso gratuito e non esclusivo del marchio ACI e del marchio Automobile Club Massa Carrara affinché ne vengano contraddistinti i servizi e i prodotti di cui alla presente Convenzione e nei limiti della stessa;

- a mettere a disposizione della Società i locali siti attualmente in Massa - via Aurelia Ovest n.193 e ogni altro locale che l'Ente ritenesse necessario o utile ai fini dello sviluppo delle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione;

- a comunicare alla Società gli indirizzi programmatici, strategici e/o operativi - ivi inclusi i diritti da applicarsi ai soci e alla clientela - sulla base dei quali la Società orienta la propria attività e a cooperare con la stessa al fine della corretta ed efficiente pianificazione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione;

- a favorire la partecipazione del personale dipendente della Società a corsi di formazione su materie tipiche della pubblica amministrazione nonché a fornire supporto alla Società per iniziative volte all'aggiornamento e alla crescita professionale del personale analoghe a quelle sviluppate per il personale dipendente dell'ACMS;

- a fornire, direttamente e/o tramite Aci Informatica Spa, alla Società, che si impegna ad utilizzarli in via esclusiva:

a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi associativi e delle relative attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici;
b) l'hardware per la gestione dei servizi nonché la relativa manutenzione.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO”

L'ACMS esercita su Aci Service Massa Carrara un “controllo analogo diretto” secondo le modalità di seguito riportate, in conformità al TUSP, alla Linea guida n. 7 emanata dall'ANAC in attuazione del Codice dei contratti pubblici e al Regolamento di governance delle società partecipate dall'ACMS.

In tale ambito, l'ACMS esercita su Aci Service Massa Carrara controlli “ex ante” sulla coerenza del piano delle attività della Società rispetto agli indirizzi definiti; controlli “contestuali” per il monitoraggio dell'andamento economico finanziario della gestione e la verifica del rispetto del piano delle attività e dei requisiti previsti dalla Convenzione; controlli “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Il controllo analogo da parte di ACMS sulla Società viene esercitato in base a quanto prescritto dall'art. 7.3 del Regolamento di Governance e dall'art.10 dello Statuto sociale.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta degli Organi dell'ACMS per ciascuna delle seguenti operazioni:

1) alienazione e acquisizione di immobili; 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi; 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a euro 40.000,00; 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato; 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente; 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali; 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Massa Carrara; 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente; 9) ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dall'ACMS.

Per consentire l'esercizio del **controllo “ex ante”**, Aci Service si impegna a trasmettere all'ACMS, per la preventiva approvazione:

- prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il piano delle attività, corredata di una relazione illustrativa nonché del budget economico, degli investimenti e dei disinvestimenti e del piano occupazionale;

Per consentire il **controllo “contestuale”** Aci Service si impegna a trasmettere all'ACMS:

- entro il mese di luglio, il conto economico consuntivo relativo al primo semestre dell'anno e una relazione sull'andamento della gestione nel periodo precedente comprensiva del rendiconto delle eventuali “operazioni di natura straordinaria” approvate dall'Ente. Qualora dall'andamento della gestione risultassero scostamenti significativi rispetto al budget, l'ACMS indicherà e concorderà con la Società le misure correttive da adottarsi. Resta comunque inteso che l'ACMS può in qualsiasi momento fornire indirizzi vincolanti su specifiche attività, può svolgere controlli ispettivi e verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e al “Disciplinare dei servizi”, anche mediante richiesta di documenti e informazioni integrative rispetto a quelle contenute nelle relazioni periodiche.

Per consentire il **controllo “ex post”**, Aci Service si impegna a trasmettere all'ACMS:

- nei termini previsti dalla normativa civilistica, il progetto di bilancio, corredata della relazione illustrativa sulla attività svolta, anche con riferimento agli obiettivi indicati dall'Ente e sui risultati economici e finanziari realizzati dalla Società;

L'ACMS ha diritto di accesso a tutti gli atti della Società e può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente. L'ACMS ha diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA, MCTC, Provincia ecc.) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

ART. 7 – CRITERI DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, Aci Service opererà secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza.

La remunerazione spettante alla Società per i servizi affidati dall'Automobile Club Massa Carrara ai sensi della presente Convenzione è stabilita, con riferimento a ciascuna tipologia di servizio, come dettagliato nell'allegato “Disciplinare dei servizi”. Trattandosi di servizi non disponibili sul mercato, la remunerazione è stabilita sulla base dei relativi costi diretti e indiretti (criterio del “costo pieno”), della loro congruità e inerenza rispetto alle prestazioni affidate e della rilevanza di ciascuna di esse ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

La remunerazione viene determinata su base annuale tenuto conto dei costi diretti e indiretti risultanti dal budget dell'esercizio successivo, debitamente approvato dall'Ente ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento, da parte dell'ACMS, dei corrispettivi annuali per i servizi resi da Aci Service ai sensi della presente Convenzione viene effettuato in quattro quote di pari importo. Il pagamento riferito a ciascun trimestre viene corrisposto in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato a Aci Service.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 266, i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità, da parte di Aci Service, nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria ai sensi D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

L'ACMS non è tenuto, con riferimento ai pagamenti oggetto della presente Convenzione, alle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come chiarito nella circolare n.13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato in quanto rientranti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società ricadenti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48 bis citato.

In conformità a quanto stabilito nella Determinazione n. 4 del 22/05/2011 dell'AVCP, successivamente aggiornata dalla determinazione n. 556 del 31.05.2017 dell'ANAC, i movimenti finanziari relativi alle

prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 31 agosto 2010, n. 136.

ART. 9 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È esclusa la cessione a terzi della presente Convenzione e, pertanto, Aci Service si impegna ad espletare i predetti servizi attraverso la propria organizzazione.

In caso di inadempienza da parte della Società all'obbligo di cui al precedente comma, ferma restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACMS ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACMS ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

È tuttavia consentito ad Aci Service di ricorrere, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e comunque per oggetti circoscritti e di ammontare, per singola prestazione, non superiore a 40.000 euro, all'ausilio di terzi dotati della necessaria capacità tecnico-economica, ai quali potrà demandare in parte l'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, con facoltà della medesima Società di stipulare in proprio tutti i relativi accordi e di conferire i relativi incarichi, stabilirne le condizioni e disporne le modalità di esecuzione, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultima per l'eventuale non rispondenza dei servizi ai requisiti previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare nonché per tutti i rischi e gli oneri connessi all'instaurazione dei predetti rapporti.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO ANTICIPATO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Considerato che il 31/05/2022 è scaduto il contratto di servizio, stipulato in data 31/05/2019, regolante i rapporti tra ACMS e Società, le parti si accordano affinché gli effetti della presente convenzione decorrano dal 01 gennaio 2022, annullando e sostituendo il precedente accordo.

Pertanto la presente Convenzione si intende avere la durata di quattro anni, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025.

La Convenzione è sottoposta a verifica annuale e può essere oggetto di revisione o integrazione, previo accordo tra le parti, al verificarsi di eventi quali modifiche normative o per specifiche esigenze che dovessero emergere nel corso della sua esecuzione.

Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'ACMS ha diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi ad Aci Service in forma scritta, salvo l'eventuale minor termine di legge, qualora sopravvengano disposizioni normative che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima.

Qualunque sia la causa del recesso, ad Aci Service non spetteranno indennizzi né risarcimento dei danni fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione.

Qualora la Società contravvenga ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico previste dalla presente Convenzione o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto della stessa, l'ACMS potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società fissando un congruo termine per l'adempimento, in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite o degli obblighi non adempiuti.

Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'ACMS.

La Convenzione si risolve di diritto nel caso in cui vengano meno i presupposti normativi o regolamentari nonché le condizioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione per l'affidamento dei servizi secondo il modello dell'*'in house providing'*.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale. Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di

consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Aci Service dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che l'ACMS, nella conduzione delle proprie attività, si riferisce ai principi e disposizioni contenute nel proprio Codice di comportamento.

Aci Service si obbliga a rispettare il suddetto Codice, che dichiara di ben conoscere avendone ricevuto copia, a divulgarno all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidate dall'ACMS, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata quale grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'ACMS.

Aci Service dichiara di osservare le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) e nel Codice di comportamento dell'A.C.MS nonchè nel Codice Etico di Federazione.

Aci Service si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di trasparenza in conformità con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. A tal fine pubblica sul sito istituzionale dell'Ente la documentazione espressamente stabilita dalla legge.

ART. 13 - IMPOSTE

Le somme reciprocamente pattuite con la presente Convenzione sono soggette ad I.V.A., trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

In caso di registrazione del presente atto, sarà dovuta l'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione, così come di ciascuno dei suoi atti esecutivi. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo saranno di competenza del Foro territoriale di Massa.

Letto, confermato e sottoscritto

Massa, 17 novembre 2022

Aci Service Massa Carrara Surl
F.to Il Rappresentante legale
(Mirca Pollina)

Automobile Club Massa Carrara
F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)

Allegato A: Disciplinare dei servizi